



◆ L'affido Familiare ed Etero Familiare

Descrizione:

Affido, ai sensi della L.149/2001, è accogliere un bambino in un ambiente familiare idoneo, quando i genitori non sono in grado, in via temporanea e per vari motivi, di occuparsi convenientemente di lui.

Il minore può essere affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Un minore può essere dato in affidamento:

- Per una parte della giornata o della settimana;
- Stabilmente per un tempo definito;
- Stabilmente per un tempo prolungato (la L.149/01 stabilisce un massimo di due anni).

Il bambino vive con la famiglia affidataria mantenendo, di norma, i contatti con la famiglia d'origine. L'affido per definizione è temporaneo e prevede sempre, al termine del suo percorso, il rientro in famiglia. Le famiglie affidatarie hanno diritto ad un contributo per il rimborso spese, la cui entità viene stabilita dal vigente Regolamento Comunale.

Requisiti:

Per diventare affidatari, single, coppie o famiglie devono frequentare un corso di formazione e per eventuali informazioni possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune (sito in via Cairoli n.39 al piano terra del Palazzo Municipale, aperto al pubblico ogni martedì e venerdì dalle ore 10.30, alle ore 13.00, il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, per il ricevimento delle Assistenti Sociali) oppure al Servizio Affidi che si trova presso Distretto n. 1 ULSS 13 sede di Mirano Tel.041.5795630.